



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA

1. Ambito di validità

Le presenti Condizioni generali di vendita e fornitura si applicano a tutti i negozi giuridici stipulati da Thur Metall AG (di seguito "Parte venditrice") con un'altra azienda o con utenti finali (di seguito "Parte acquirente"). Valgono sia per la fornitura di merci che per la prestazione di servizi. Eventuali deroghe alle condizioni generali di vendita e fornitura sono valide solo in caso di accettazione scritta della Parte venditrice. La Parte venditrice non accetta termini e condizioni diversi da quelli propri. La Parte acquirente rinuncia espressamente alla rivendicazione delle proprie condizioni di acquisto o di consegna.

2. Offerta – documentazione offerta

Le offerte della Parte venditrice non sono vincolanti. I dati riportati nei cataloghi, nei raccoglitori ad anelli, nei prospetti, nei listini prezzi ecc. della Parte venditrice non sono vincolanti.

3. Stipula del contratto

- 3.1 Il contratto si considera stipulato se la Parte venditrice, dopo aver ricevuto l'ordine dalla Parte acquirente, ha emesso una conferma d'ordine scritta o spedito la fornitura alla Parte acquirente. Il contenuto del contratto si basa esclusivamente sul testo della conferma d'ordine, sul contenuto della fornitura e sulle presenti condizioni generali di vendita e fornitura.
- 3.2 Le informazioni contenute nei cataloghi, nei raccoglitori ad anelli, nei prospetti e simili della Parte venditrice, nonché altre dichiarazioni scritte o orali della Parte venditrice, sono determinanti solo se e nella misura in cui siano espressamente citate nella conferma d'ordine.
- 3.3 Modifiche e integrazioni successive al contratto necessitano della conferma scritta della Parte venditrice per essere valide.

4. Prezzi

- 4.1 I prezzi concordati nel contratto si intendono franco fabbrica e/o franco magazzino della Parte venditrice. Qualora si addebitino commissioni, imposte, dazi o altri oneri relativi alla fornitura, questi saranno a carico della Parte acquirente. Analogamente, la Parte acquirente è tenuta a pagare tutte le spese accessorie, come ad es. per il trasporto, l'assicurazione, l'esportazione, il transito, l'importazione e altre autorizzazioni, nonché le certificazioni.
- 4.2 In caso di un ordine che si discosti dall'offerta complessiva, la Parte venditrice si riserva il diritto di modificare il prezzo di conseguenza.
- 4.3 La Parte venditrice si riserva il diritto di modificare il prezzo se il termine di consegna è stato prorogato a posteriori per uno dei motivi di cui ai punti 5.3, 5.4 o 5.5 o se la natura o l'entità della fornitura o dei servizi pattuiti è stata modificata o se il materiale o la versione ha subito modifiche perché la documentazione fornita dalla Parte acquirente non corrispondeva alle condizioni effettive o era incompleta.

5. Consegna

- 5.1 Il termine di consegna decorre dalla data che cade per ultima tra le seguenti:
 - a) Data come da conferma d'ordine o data della conferma d'ordine;
 - b) Data di adempimento di tutte le questioni tecniche, commerciali e di altra natura a carico della Parte acquirente;
 - c) Data in cui la Parte venditrice riceve un acconto o una caparra da versare prima della consegna della merce.
- 5.2 La Parte venditrice è autorizzata a effettuare consegne parziali o anticipate e a fatturarle di conseguenza. Se la consegna viene concordata su richiesta, la merce viene considerata ritirata al più tardi 90 giorni dopo l'ordine.
- 5.3 Laddove si verificano circostanze imprevedibili o indipendenti dalla Parte, come ad esempio situazioni di forza maggiore che ostacolano il rispetto del termine di consegna concordato, queste si intendono comunque prolungate della durata di tali circostanze. Tra queste figurano in particolare i conflitti armati, gli interventi e i divieti ufficiali, i ritardi nei trasporti e nello sdoganamento, i danni da trasporto, la carenza di

energia e di materie prime, le controversie sul lavoro e la perdita di un importante fornitore di difficile sostituzione. Tali circostanze autorizzano alla proroga del termine di consegna anche qualora si verificano presso un fornitore della Parte venditrice.

- 5.4 Il termine di consegna si prolunga ragionevolmente se la Parte venditrice non riceve in tempo utile dalla Parte acquirente le informazioni necessarie per l'adempimento del contratto o se la Parte acquirente le modifica in un secondo momento, causando così un ritardo delle consegne.
- 5.5 Se il termine di consegna viene modificato in un secondo momento per motivi imputabili alla Parte acquirente o se la merce non viene ritirata alla data concordata, la Parte venditrice ha il diritto, a partire dal 7° giorno di fatturare alla Parte acquirente i costi di stoccaggio e movimentazione. Al giorno saranno fatturati alla Parte acquirente 3,00 CHF per metro lineare o i costi di stoccaggio e movimentazione effettivamente sostenuti e indicati dalla Parte venditrice.
- 5.6 Nel caso in cui al momento della stipula del contratto tra le parti contraenti sia stata concordata una penale contrattuale (penale per violazione del contratto) in caso di ritardo nella consegna, tale penale deve essere pagata in conformità a quanto stabilito, fermo restando che una deroga a quanto stabilito in singoli casi non pregiudica l'applicazione per altri aspetti: un dimostrabile ritardo nell'adempimento imputabile esclusivamente alla Parte venditrice autorizza la Parte acquirente a richiedere per ogni settimana intera di ritardo una penale massima pari allo 0,5%, ma in nessun caso più del 5% totale, del valore della parte della fornitura in questione che non può essere utilizzata a causa della consegna intempestiva di una parte essenziale, a condizione che la Parte acquirente abbia subito un danno di tale entità. Ulteriori pretese imputabili al ritardo nella consegna saranno determinate esclusivamente in conformità al punto 5 delle presenti Condizioni generali di vendita e fornitura.

6. Trasferimento di vantaggi e rischi

Indipendentemente dal tipo di consegna, i vantaggi e il rischio per l'articolo acquistato vengono trasferiti alla Parte acquirente con la spedizione/il trasporto dalla fabbrica. Il trasporto/la spedizione dalla fabbrica è da considerarsi una data di consegna. La Parte venditrice non si assume alcuna responsabilità per danni dovuti al trasporto.

7. Pagamento

- 7.1 Le fatture della Parte venditrice devono essere pagate al netto senza detrazioni entro 30 giorni di calendario dalla data della fattura. Le detrazioni non autorizzate vengono addebitate a posteriori. In singoli casi la Parte venditrice si riserva il diritto di richiedere pagamenti anticipati.
- 7.2 In caso di pagamenti parziali, questi sono dovuti al ricevimento della rispettiva fattura. Ciò vale anche per gli importi delle fatture relativi a consegne successive o ad altri accordi che eccedono l'importo finale originario, indipendentemente dai termini di pagamento concordati per la consegna principale.
- 7.3 I pagamenti devono essere effettuati nella valuta concordata senza alcuna detrazione.
- 7.4 La Parte acquirente non è autorizzata a trattenere pagamenti o compensarli con i propri obblighi di pagamento per rivendicazioni di garanzia o altre contropretese.
- 7.5 Il pagamento è considerato effettuato il giorno in cui la Parte venditrice può disporre.
- 7.6 Se la Parte acquirente è in ritardo con un pagamento concordato o con altre prestazioni derivanti da questo o da altri accordi, la Parte venditrice può, fatti salvi gli altri suoi diritti:
 - a) rinviare l'adempimento dei propri obblighi fino al momento del pagamento o di un'altra prestazione e richiedere una ragionevole proroga del termine di consegna,
 - b) mettere in scadenza tutti i crediti insoluti derivanti da questa o da altre operazioni e, per tali importi, fatturare interessi di mora per un ammontare di 1,25% al mese più IVA, a meno che la Parte venditrice non dimostri costi superiori. In ogni caso, la Parte venditrice è autorizzata a richiedere alla Parte acquirente costi procedurali, in particolare spese di sollecito e spese legali.

- 7.7 Gli sconti o i buoni concessi dalla Parte venditrice non saranno più applicati in caso di inadempimento della Parte acquirente.
- 7.8 Qualora si renda necessario ricorrere a negozi giuridici tra la Parte venditrice e la Parte acquirente tramite organizzazioni di acquisto (associazioni di acquisto, ecc.), i pagamenti della Parte acquirente all'organizzazione di acquisto non hanno alcun effetto liberatorio nei confronti della Parte venditrice. L'effetto liberatorio del debito si verifica solo al ricevimento del pagamento da parte della Parte venditrice.
- 7.9 La Parte venditrice si riserva la proprietà della merce consegnata fino a quando la Parte acquirente non avrà saldato tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale. La Parte venditrice ha il diritto di registrare in qualsiasi momento la riserva di proprietà nel registro della riserva di proprietà presso il luogo di residenza della Parte acquirente. Nella misura in cui non sia possibile garantire la riserva di proprietà presso il luogo di residenza della Parte acquirente, la Parte venditrice è autorizzata a rivendicare tutti gli altri diritti possibili e comparabili sulle sue fatture. Nel caso in cui, nonostante la riserva di proprietà, la proprietà dovesse essere trasferita a terzi a causa di una vendita realizzata dalla Parte acquirente, detta Parte acquirente, per garantire il credito relativo al prezzo di acquisto, cede il proprio credito nei confronti del terzo per la rivendita della merce con riserva di proprietà e si impegna a inserire una nota corrispondente nei propri libri o nelle proprie fatture. Su richiesta, la Parte acquirente deve comunicare alla Parte venditrice e ai suoi debitori la cessione del credito e fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per la riscossione del credito. La Parte acquirente è altresì tenuta a comunicare la cessione al debitore terzo. In caso di pignoramento o altro ricorso, la Parte acquirente è tenuta a segnalare l'esistenza del diritto di proprietà della Parte venditrice e a informarla immediatamente.
- 8. Garanzia, responsabilità**
- 8.1 Difetti
La Parte venditrice si impegna a eseguire le forniture e i servizi secondo le specifiche indicate nel contratto di fornitura o nella relativa conferma d'ordine. La fornitura o il servizio è da considerarsi non soddisfacente ove non sia idonea/lo all'uso previsto nelle specifiche precedentemente concordate tra la Parte venditrice e la Parte acquirente o lo sia solo parzialmente.
- 8.2 Obbligo di notifica dei difetti della Parte acquirente
L'acquirente è tenuto a esaminare la merce acquistata al momento della ricezione, alla presenza del trasportatore incaricato della consegna, per verificare l'eventuale presenza di difetti visibili dall'esterno. Eventuali difetti visibili esternamente devono essere immediatamente annotati dalla Parte acquirente sulla bolla di consegna, con informazioni precise sulle circostanze e sulla natura dei difetti segnalati. L'acquirente è tenuto a inviare senza indugio copia della bolla di consegna al venditore. Parimenti, la presenza di eventuali difetti non visibili dall'esterno deve essere comunicata alla Parte venditrice per iscritto, utilizzando la bolla di consegna, ed entro 7 giorni di calendario. I reclami per merce difettosa giunti oltre la scadenza non verranno tenuti in considerazione dalla Parte venditrice. La presentazione di un reclamo per merce difettosa non esonera l'acquirente dall'obbligo di pagare la merce ricevuta (comma 7).
- 8.3 Obbligo di garanzia e portata dei diritti della Parte acquirente
Il periodo di garanzia per i prodotti fabbricati dalla Parte venditrice è di 2 anni dalla data di consegna franco fabbrica; sono esclusi piani per banchi da lavoro, parti commerciali, componenti elettronici, software, produzioni speciali e parti soggetti a usura, per le quali è previsto un periodo di garanzia di 12 mesi.
La garanzia copre esclusivamente, ad esclusione delle possibilità previste dalla legge, la riparazione o la fornitura sostitutiva di parti difettose a discrezione della Parte venditrice.
È esclusa la garanzia a condizione che il danno sia stato causato durante il trasporto. La garanzia della Parte venditrice decade anche nel caso in cui le indicazioni di carico per i singoli componenti non vengano rispettate dalla Parte acquirente, i prodotti non vengano montati secondo le istruzioni di montaggio e installazione della Parte venditrice e nei prodotti della Parte venditrice vengano rilevati difetti causati da uso improprio, manipolazione errata, negligenza o corrosione. Le garanzie decadono anche in caso di presunti danni causati dal solo invecchiamento, come ad es. la decolorazione naturale delle superfici verniciate, la torsione dei pannelli di legno ecc. In generale la Parte venditrice non si assume alcuna responsabilità se le riparazioni sono state effettuate dalla Parte acquirente stessa o da terzi.
- 8.4 Periodo di garanzia per i pezzi riparati o sostituiti
Per i prodotti riparati o di nuova fornitura prodotti dalla Parte venditrice, l'obbligo di garanzia decorre da capo e dura 12 mesi dalla riparazione o dalla sostituzione. In generale, il periodo di garanzia per i prodotti riparati o di nuova fornitura prodotti dalla Parte venditrice è limitato a un massimo di 2 anni o, per i piani per banchi da lavoro, le parti commerciali, i componenti elettronici, le produzioni speciali e le parti soggette a usura, a 24 mesi dall'inizio del normale periodo di garanzia.
- 8.5 Responsabilità
La responsabilità della Parte venditrice si limita al valore massimo dei prodotti interessati prodotti dalla Parte venditrice. Richieste di risarcimento danni (incl. responsabilità per danni conseguenti, mancato guadagno o perdita di produzione) sono completamente escluse nell'ambito delle condizioni consentite dalla legge.
- 9. Recesso dal contratto**
- 9.1 Salvo disposizioni più specifiche, le condizioni per la risoluzione del contratto sono un ritardo nella consegna riconducibile a colpa grave della Parte venditrice e l'infuttuosa scadenza di un ragionevole termine stabilito. Il recesso deve essere fatto valere mediante lettera raccomandata.
- 9.2 Indipendentemente dagli altri suoi diritti, la Parte venditrice ha il diritto di recedere dal contratto,
- se non è possibile effettuare la consegna o l'inizio o la continuazione della prestazione per motivi imputabili alla Parte acquirente o se l'esecuzione è stata posticipata nonostante la definizione di un adeguato termine di grazia,
 - in caso di dubbi sulla solvibilità della Parte acquirente e se quest'ultima non effettua alcun pagamento anticipato su richiesta della Parte venditrice né fornisce una garanzia adeguata prima della consegna, oppure
 - se il rinnovo dei tempi di consegna per le circostanze di cui ai punti 5.3, 5.4 o 5.5 è superiore alla metà del termine di consegna inizialmente concordato, ma non inferiore a 6 mesi.
- 9.3 Il recesso può essere dichiarato anche in merito a una parte ancora in sospeso della fornitura o del servizio per i motivi sopra indicati.
- 9.4 Qualora venga aperta una procedura di insolvenza contro il patrimonio di una delle Parti contrattuali o qualora tale procedura non possa essere eseguita per mancanza di beni sufficienti, l'altra Parte contrattuale ha il diritto di recedere dal contratto senza concedere un termine di grazia.
- 9.5 Fatto salvo il diritto di risarcimento danni della Parte venditrice, compresi i costi procedurali, in caso di recesso è necessario conteggiare e liquidare, conformemente al contratto, le prestazioni già fornite o le prestazioni parziali. Ciò vale anche nel caso in cui la consegna o la prestazione non siano ancora state prese in carico dalla Parte acquirente, nonché per il lavoro preparatorio svolto dalla Parte venditrice. In alternativa, la Parte venditrice ha anche il diritto di richiedere la restituzione dei beni già consegnati.
- 9.6 Sono escluse altre conseguenze del recesso.
- 10. Responsabilità relativa al prodotto**
La Parte acquirente è tenuta a seguire rigorosamente le istruzioni per l'uso disponibili presso la Parte venditrice per l'installazione e l'utilizzo della merce acquistata. La responsabilità della Parte venditrice è esclusa nei limiti consentiti dalla legge.
- 11. Modifica**
- 11.1 Eventuali modifiche e deroghe alle presenti condizioni contrattuali e la loro abrogazione necessitano dell'esplicita autorizzazione scritta della Parte venditrice per essere valide a livello giuridico.
- 11.2 Eventuali condizioni speciali di vendita e fornitura di Thur Metall AG prevalgono sulle presenti condizioni generali di vendita e fornitura.
- 12. Documentazione tecnica e documenti**
La Parte venditrice si riserva i diritti di proprietà e d'autore su offerte, stime di costo, calcoli, immagini, disegni e altri documenti. Ove tali documenti siano definiti «riservati», la Parte acquirente necessita dell'esplicito consenso scritto della Parte venditrice per l'invio a terzi.
- 13. Luogo di adempimento, foro competente e diritto applicabile**
- 13.1 Luogo di adempimento per consegne, pagamenti e tutti gli obblighi è quello di Thur Metall AG che ha fatturato.
- 13.2 Il foro competente è la sede di Thur Metall AG a Erlen/TG, Svizzera. Tuttavia, la Parte venditrice ha il diritto di adire anche il tribunale competente presso la sede della Parte acquirente.
- 13.3 Tutti i rapporti giuridici tra la Parte venditrice e la Parte acquirente sono soggetti esclusivamente al diritto materiale svizzero ad esclusione della Legge federale sul diritto privato internazionale e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna).

THURMETALL

Thur Metall AG

Fabrikstrasse 1
CH-8586 Erlen

Tel. +4171 658 65 00

Fax +4171 658 65 01

info@thurmetall.com